

**COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA**  
**Provincia di Pavia**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA**  
**PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**  
**SOLIDI URBANI INTERNI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17.02.1995  
Integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 31.10.1995  
Integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19.05.1998  
Integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.02.2000

## S O M M A R I O

Art. 1	Istituzione della tassa
Art. 2	Servizio di nettezza urbana
Art. 3	Contenuto del regolamento
Art. 4	Il funzionario responsabile
Art. 5	Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tasse
Art. 6	Parti comuni del condominio
Art. 7	Esclusioni dalla tassa
Art. 8	Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
Art. 9	Riduzioni delle tariffe
Art.10	Agevolazioni speciali
Art.11	Commisurazione della tassa
Art.12	Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
Art.13	Classi di contribuenza
Art.14	Tassa giornaliera di smaltimento
Art.15	Denunce
Art.16	Decorrenza della tassa
Art.17	Mezzi di controllo
Art.18	Sanzioni
Art.19	Accertamento, riscossione e contenzioso
Art.20	Disposizioni transitorie e finali

### **Art. 1 - Istituzione della tassa**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

2. I rifiuti speciali sono quelli indicati nell'allegata tabella A che fa parte integrante del regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti.

3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana un importo pari al 5% (cinque per cento), a titolo di onere per lo spazzamento dei rifiuti solidi urbani giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

### **Art. 2 - Servizio di nettezza urbana**

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 dei D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini della applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

### **Art. 3 - Contenuto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati per

l'applicazione del tributo.

#### **Art. 4 - Il funzionario responsabile**

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni: il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Della suddetta nomina è data comunicazione alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla designazione.

#### **Art. 5 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dal citato D. Lgs. 507/93 Capo III A.

2. Per gli alloggi ammobiliati affittati in modo saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

3. Il Comune quale ente impositore non è soggetto passivo del tributo per i locali ed aree adibite ad ufficio e servizi comunali.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

#### **Art. 6 - Parti comuni del condominio**

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti, Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 7, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie dichiarata da ciascun occupante di una quota come in appresso:

- aumento del 5% agli alloggi in edifici sino a 4 condomini
- aumento del 3% agli alloggi in edifici sino a 8 condomini
- aumento del 2% agli alloggi in edifici oltre a 8 condomini.

#### **Art. 7 - Esclusioni dalla tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni di condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio od immobile;

- g) balconi e terrazze scoperte;  
 h) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché locali strettamente connessi all'attività del culto.
3. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.
4. Fermo restando quanto disposto al successivo art. 8 nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove per caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Sono altresì esclusi dalla tassa:
- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale, o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma di leggi vigenti.
6. La mancata indicazione della causa di esclusione nella denuncia comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente che può tuttavia produrla anche successivamente con diritto a sgravio o restituzione del tributo a far tempo dal verificarsi della causa di esclusione stessa.

### Art. 8 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1. A norma dell'art. 66, del D.Lgs.'507/1993 le superfici sottoindicate sono tassate in misura ridotta come segue:

- a) sono computate al 50% le superfici scoperte adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle classi di contribuenza di cui all'art. 13 del presente Regolamento, diverse da quelle di cui alla lettera b);
- b) sono computate al 25% le superfici scoperte costituenti accessorio e/o pertinenza di locali ed aree assoggettate a tassa.

2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi contestualmente alla produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
Autocarrozzerie	35%
Autofficine riparazione veicoli	35%
Autofficine elettrauto	35%
Distributori di carburante	35%
Laboratori dentistici, radiologici, odontotecnici e di analisi	35%
Lavanderie	35%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, xerografie	35%
Carpenterie e lavorazione ferro	35%
Laboratori fotografici ed eliografici	35%
Aziende agricole peri locali ove avvengono le trasformazioni dei prodotti	60%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia

4. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originale, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo; è fatto salvo il disposto dell'art. 66, comma 6, del D.Lgs. 507/1993

## Art. 9 - Riduzioni delle tariffe

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottonotata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante: 33%
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 20%
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta; 10%
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 10%
- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%
- f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.Lgs. 507/1993: 10%

2. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

3. Le predette riduzioni sono applicate a partire dall'anno successivo a quello della denuncia; è fatto salvo il disposto dell'art. 66, comma 6, del D.Lgs. 507/1993.

4. Più riduzioni della tassa previste dal presente Regolamento riconducibili a medesimi locali e aree scoperte sono cumulabili fino al limite massimo del 65% del tributo dovuto.

## Art. 10 - Agevolazioni speciali

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

- a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone in condizioni socio - economiche particolarmente disagiate attestata dal settore servizi sociali;
- b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni senza fine di lucro specificamente destinati a finalità di rilievo sociale e culturale.

2. L'esenzione è concessa dalla Giunta su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto ed è applicata a partire dall'anno successivo a quello della denuncia.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorchè queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

3. Le esenzioni suddette sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## Art.11 - Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibili, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea dovranno essere determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

3. L'individuazione dei coefficienti in relazione agli indici di produttività dei rifiuti è attribuita alla Giunta comunale, in sede di determinazione delle tariffe sulla base di una valutazione economica statistica riferita alla qualità e alla quantità dei rifiuti prodotti nell'anno precedente.

4. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano,

quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

5. Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio e al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali,

#### **Art. 12-Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (art. 8, D.P.R. n. 915/1982).

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso alla abitazione ed al fabbricato.

2. Gli occupanti e detentori degli insediamenti situati fuori dell'area perimetrata di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini e in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa.

3. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura pari al 40% della tariffa, a norma del comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993.

4. Le condizioni previste al precedente comma 3 al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazioni di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio.

Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al dis-servizio, sempre che ne sia stata verificata la sussistenza attraverso idonei accertamenti da parte del funzionario responsabile, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un terzo e la frequenza di raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva

6. La riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri di mancato o irregolare svolgimento del servizio.

#### **Art. 13 - Classi di contribuenza**

1. Ai sensi dell'art. 79 comma 2 del D.Lgs. 507/1993, fino al 31/12/1995, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

CLASSE I	Locali delle abitazioni private.
CLASSE II	Locali dei ristoranti; delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie.
CLASSE III	Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori; di pollame, di uova, di pesce, dei supermercati
CLASSE IV	Locali dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli; delle discoteche, delle sale per giochi.
CLASSE V	Locali degli alberghi; delle locande, delle pensioni; degli stabilimenti balneari; dei bagni pubblici, degli alberghi diurni.
CLASSE VI	Locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti alla classe III.
CLASSE VII	Locali dei collegi, dei con vitti; degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali; delle case di cura.
CLASSE VIII	Locali degli ambulatori; dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari dei laboratori di analisi cliniche, degli stabilimenti termali; dei saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili.
CLASSE IX	Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle classi III e VI e delle rivendite di giornali.
CLASSE X	Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali; delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni; delle agenzie finanziaria, delle agenzie di viaggi; delle agenzie ippiche, delle ricevitorie del totocalcio, del totip, dell'enalotto, dei banchi lotto.
CLASSE XI	Locali degli stabilimenti industriali ove di regola si producono "rifiuti urbani" ; dei laboratori e delle botteghe artigianali.
CLASSE XII	Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e

CLASSE XIII  
CLASSE XIV

commerciali; delle autorimesse, degli autoservizi; degli autotrasportatori; delle sale di esposizione, degli esercizi commerciali.  
Locali dei teatri e dei cinematografi.

Locali degli enti pubblici non economici; delle scuole, dei musei; delle biblioteche, delle associazioni tecnicoeconomiche, degli ordini professionali; delle associazioni o delle istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni; delle carceri.

CLASSE XV  
CLASSE XVI

Aree dei campeggi; dei distributori di carburanti; dei parcheggi; dei posteggi  
Altre aree scoperte ad uso privato.

Per i locali od aree eventualmente adibite ad altri usi si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

2. A decorrere dall'01/01/1996, in applicazione del disposto dell'art. 68 comma 2 del D.Lgs. 507/1993, i locali e le aree tassabili sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

#### CATEGORIA A

1. Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose.
2. Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
3. Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
4. Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi,

#### CATEGORIA B

1. Attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
2. Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

#### CATEGORIA C

1. Abitazioni private.
2. Attività ricettivo alberghiere
3. Collegi, case di vacanza, convivenze.

#### CATEGORIA D

1. Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
2. Circoli sportivi e ricreativi.

#### CATEGORIA E

1. Attività di produzione artigianale o industriale.
2. Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
3. Attività artigianali di servizio.

#### CATEGORIA F

1. Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie pasticcerie; rosticcerie.
2. Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce

### Art. 14 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate di servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolta con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della TOSAP, l'obbligo di denuncia è assolto con il versamento diretto senza la compilazione del modulo di cui al comma 4.

6. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori

7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa

annuale in quanto compatibili.

#### **Art. 15 – Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro il termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree Servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, il relativo scopo sociale od istituzionale, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziare.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nei caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

#### **Art. 16 - Decorrenza della tassa**

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Le variazioni consequenziali al verificarsi, nel corso dell'anno, di modificazioni delle condizioni di tassabilità diverse da quelle previste agli artt. 8 e 9 del presente regolamento, hanno efficacia dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

6. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi, dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

7. In merito agli altri rimborsi si rimanda a quanto disposto dall'art. 75 del D.Lgs. 507/1993.

#### **Art. 17 - Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svol-



gere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

#### **Art. 18 – Sanzioni**

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

2. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4 del D.Lgs. 507/1993, nonché per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la pena pecuniaria da Lire cinquantamila a Lire centocinquantamila, con l'osservanza delle norme contenute nella Legge 24/11/1981, n. 689

#### **Art. 19 - Accertamento, riscossione e contenzioso**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria, o alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

#### **Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

2. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento,

3. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, sarà inviato entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze a norma del comma 3 dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993.

**(ALLEGATO A)**

**Art. 39 Legge 22 febbraio 1994 n. 146**

(Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1994)

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1., lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica, 2. Per la gestione dei rifiuti non rientranti nella categoria di cui al comma 1, i comuni possono istituire servizi pubblici integrativi, i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni. Qualora il comune istituisca i servizi pubblici integrativi, i detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

**COMITATO INTERMINISTERIALE di cui all' articolo 5 del D.P-R. 10 settembre 1982 n 915 - Disposizioni per la prima applicazione dell' articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982 n, 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti (Deliberazione 27 luglio 1984)**

(Supp. ord. n. 52 alla Gazz. Uff. n. 253 del 13/9/1984)

**1.1.1.**

a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets; accoppiati quali carta plastificata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

paglia e prodotti di paglia;

scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti; pelle e simil-pelle;

gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/I 982;

imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;  
moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;  
materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;  
manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili; nastri abrasivi;  
cavi e materiale elettrico in genere;  
pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;  
scarti in genere della produzione alimentari, purché allo stadio liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;  
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);  
residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

## RIFIUTI SPECIALI ASSEMBLABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- \* Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97;
- \* Rifiuti di carta, cartone e similari;
- \* Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- \* Imballaggi primari;
- \* Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- \* Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- \* Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- \* Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- \* Frammenti e manufatti di vimini e sughero.
- \* Paglia e prodotti di paglia;
- \* Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- \* Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- \* Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- \* Feltri e tessuti non tessuti;
- \* Pelli e simil-pelle;
- \* Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- \* Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- \* Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- \* Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- \* Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- \* Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- \* Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- \* Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- \* Nastri abrasivi;
- \* Cavi e materiale elettrico in genere.
- \* Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- \* Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- \* Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- \* Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- \* Accessori per l'informatica.

## ALLEGATO **B**

### CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

#### DEFINIZIONI

Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento sono definite le seguenti grandezze:

**mq** = unità di superficie espressa in metri quadrati;

**CT** = Costo totale del servizio per l'anno in oggetto;

**CTC** = Costo totale da coprire per l'anno in oggetto;

**tc** = Tasso di copertura determinato dal rapporto tra il costo totale del servizio ed il costo da coprire

**Cmu** = Costo medio generale per unità di superficie - Si intende la tariffa unitaria per unità di superficie determinata dal rapporto tra il costo totale del servizio e la superficie convenzionale delle categorie di contribuenza;

**St** = Superficie tassabile - Totale delle unità di superficie iscritte a ruolo;

**Ct** = Costo teorico del servizio - Costo del servizio in base al costo medio generale e la superficie tassabile;

**iq** = Indice di produttività qualitativo - Coefficiente che determina la maggiore o minore difficoltà di smaltimento dei rifiuti prodotti da ogni singola categoria;

**iqq** = Indice di produttività quantitativa - Coefficiente che determina la maggiore o minore quantità di rifiuti prodotti da ogni singola categoria;

**Cp** = Coefficiente di produttività - Prodotto degli indici quantitativi e qualitativi il quale determina la maggiore o minore contribuzione da parte di ogni singola categoria;

**Cus** = Costo unitario specifico - Costo del servizio per unità di superficie per ogni singola categoria;

**Cc** = Costo da coprire - Costo totale del servizio per ogni singola categoria;

**Ta** = Tariffa applicabile - Costo del servizio per unità di superficie rapportato al tasso di copertura,

**Gt** = Gettito della tassa - Introito totale per ogni singola categoria

## MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

L'inserimento del contribuente in una categoria e relativa sottocategoria avviene o mediante autodenuncia o mediante l'identificazione, tramite licenze, permessi, concessioni, ecc., dell'attività dello stesso. Le categorie e sottocategorie non possono essere difformi da quelle previste all'art. 13 del presente regolamento. Nel caso di attività non contemplate dal predetto articolo si farà riferimento a criteri di analogia.

## MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEGLI INDICI DI PRODUTTIVITA'

Gli indici di produttività delle categorie assoggettate alla tassa vengono determinati mediante indagine diretta od indiretta sul territorio comunale, oppure attraverso l'analisi di dati bibliografici e/o statistici eventualmente in possesso dell'Amministrazione Comunale.

## MECCANISMO DI QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE

$t_c = \frac{CTC}{CT}$  Tasso di copertura determinato dal rapporto tra il costo totale da coprire ed il costo totale del servizio;

$C_p = I_{q1} * I_{q2}$  Coefficiente di produttività = Indice di produttività qualitativo per indice di produttività quantitativo. Si calcola un coefficiente di produttività per ogni categoria di contribuenza;

$C_{mu} = \frac{CT}{S_{tA} * C_{pA} + S_{tB} * C_{pB} + S_{t...} * C_{p...} + S_{tF} * C_{pF}}$  Costo medio unitario dedotto dal rapporto tra il costo totale e la somma delle superfici convenzionali delle varie categorie ottenute moltiplicando la superficie tassabile per il coefficiente di produttività. Tutte le categorie hanno il Cmu uguale;

$C_t = C_{mu} * S_t$  Costo teorico del servizio ottenuto moltiplicando il costo medio generale per la superficie tassabile;

$C_{us} = C_{mu} * C_p$  Costo unitario specifico per categoria ottenuto moltiplicando il costo medio generale per il coefficiente di produttività della categoria;

$Cc = Cus * St$  Costo da coprire ottenuto moltiplicando il costo unitario specifico della categoria per la superficie tassabile della stessa categoria;

$Ta = Cc * tc$  Tariffa unitaria da applicare alla categoria ottenuta moltiplicando il costo da coprire per il tasso di copertura;

$Gt = Ta * St$  Gettito totale della categoria ottenuto moltiplicando la tariffa unitaria da applicare per la superficie tassabile.

#### VERIFICHE

$CT = Cc_A + Cc_B + Cc_{...} + Cc_F$  La somma dei costi da coprire di tutte le categorie deve essere uguale al costo totale del servizio;

$CTC = Gt_A + Gt_B + Gt_{...} + Gt_F$  La somma dei gettiti di tutte le categorie deve essere uguale al costo totale da coprire.